



Screen Service

CODICE DI COMPORTAMENTO

In materia di

INTERNAL DEALING

Approvato con delibera del consiglio di Amministrazione del 8 febbraio 2011



Sommario

1. PREMESSA	3
2. SINTESI E SCOPO	4
3. CAMPO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI	4
4. CONTENUTI	4
5. DEFINIZIONI: SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE AD ESSI STRATTAMENTE LEGATE	5
6. OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	6
7. OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	6
8. MODALITA' E TEMPI DELLA COMUNICAZIONE A CONSOB E AL PUBBLICO	7
9. BLACK PERIOD	8
10. SANZIONI	9
11. INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI QUALI SOGGETTI RILEVANTI	9
12. ALLEGATI	10



PREMESSA

Con il termine Internal Dealing si è soliti identificare la disciplina degli obblighi informativi e le eventuali limitazioni concernenti le operazioni di compravendita aventi ad oggetto azioni di una società quotata e strumenti finanziari ad esse collegati, da parte dei propri amministratori, sindaci e top managers, e da persone a questi ultimi strettamente legate. Considerando la posizione di particolare rilievo che questi soggetti rivestono all'interno della società (tale da consentire loro l'accesso a informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della società e del gruppo idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari), è evidente che le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio effettuate da questi soggetti sugli strumenti finanziari della società ammessi alle negoziazioni, possono avere un particolare valore informativo per il mercato. A titolo esemplificativo, operazioni di acquisto di azioni della società da parte dei propri top managers potrebbero rappresentare un segnale di fiducia nelle prospettive della società. Viceversa per le operazioni di vendita. L'obbligo di renderle pubbliche sussiste al fine di offrire agli investitori un valore segnaletico circa la percezione che le persone rilevanti hanno sulle prospettive della società.

Proprio per questo particolare valore segnaletico la normativa ha posto in capo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai top managers che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e alle persone ad essi strettamente legate, l'obbligo di comunicare al mercato tempestivamente le operazioni effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati (art. 114, 7° comma del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e artt. 152 sexies e seguenti del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), così come successivamente modificati).

E' tenuto a comunicare le operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati effettuate, anche per interposta persona, anche chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato o altri strumenti finanziari ad esse collegati, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato e le persone ad essi strettamente legate.



La disciplina degli obblighi informativi sulle operazioni aventi ad oggetto azioni di società quotate e strumenti finanziari ad esse collegati compiute da esponenti aziendali delle società medesime e da persone a questi ultimi strettamente legate (Internal Dealing) non deve essere pertanto confusa con l'abuso di informazioni privilegiate (Insider Trading), che identifica il reato che compie chi, tra l'altro, effettua operazioni di acquisto/vendita sui titoli di una società quotata e che, in virtù della posizione ricoperta all'interno della stessa o per l'attività professionale svolta, sia in possesso di [informazioni](#) riservate non di pubblico dominio (informazioni privilegiate) tali da consentirgli di sfruttare a proprio vantaggio l'[asimmetria informativa](#) esistente rispetto ad altri investitori sul medesimo [mercato](#)..

SINTESI E SCOPO

La presente procedura si propone di regolamentare i principali passi e le linee guida per la gestione degli "*Obblighi informativi concernenti operazioni finanziarie effettuate da persone rilevanti*" di Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. .La procedura fa riferimento espressamente oltre che alle norme di legge (art. 114 TUF e art. 115 *sexies* e *octies* del Regolamento Emittenti, così come successivamente modificati) anche al Codice di Comportamento approvato in data 19 febbraio 2007 dalla società.

CAMPO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI

La procedura è indirizzata e si applica a Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. (di seguito "SSBT"). Per quanto riguarda le Società Controllate, SSBT propone il modello e i contenuti essenziali di questo documento agli organi competenti di tali Società Controllate, qualora esse dovessero soddisfare i parametri di significatività indicati nel successivo paragrafo 5, punto 3.

La presente procedura ha decorrenza dalla data di emissione ed ha validità a tempo indeterminato, salvo emissione di integrazioni o procedure sostitutive.

CONTENUTI

La procedura intende:

- a) individuare quali dirigenti siano soggetti alle comunicazioni ex art. 114 comma 7 TUF;
- b) informare i soggetti di cui al punto a) dell'avvenuta identificazione quali "soggetti rilevanti" e degli obblighi derivanti



DEFINIZIONI: SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE

Sulla base delle definizioni di cui all'art. 152 sexies, lettere c) e d), del Regolamento Emittenti, si identificano di seguito i soggetti rilevanti in SSBT e le persone ad essi strettamente legate.

Sono considerati "soggetti rilevanti":

1. i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
2. i soggetti che svolgono funzione di direzione e controllo in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e prospettive future di SSBT;
3. i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da SSBT, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di SSBT, come risultante dell'ultimo bilancio approvato.
4. chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10 % del capitale sociale;
5. ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

Si precisa inoltre che sono considerate "**persone strettamente legate**" ai soggetti rilevanti:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico ,e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone, i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a



quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto a);

- e) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto a)

A titolo informativo, si informa che non esistono alla data di approvazione della presente procedura società partecipate da SSBT il cui valore di partecipazione corrisponda alla previsione normativa di cui al punto 3).

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Sono oggetto di comunicazione le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio, effettuate dai soggetti rilevanti così come sopra individuati, relative a:

- 1) le azioni della società
- 2) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni della società;
- 3) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- 4) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, TUF;
- 5) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- 6) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai n.ri 2) e 5) ad esse collegate;
- 7) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai n.ri da 2 a 5 ad esse collegate.

OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Non sono oggetto di comunicazione (Art. 152 *septies*, comma 3, Regolamento Emittenti):

- 1) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila Euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;



- 2) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- 3) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

MODALITA' E TEMPI DELLA COMUNICAZIONE A CONSOB E AL PUBBLICO

- 1) I soggetti rilevanti indicati al paragrafo 5, punti 1, 2 e 3, che precedono, comunicano:
 - a) alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.
 - b) a SSBT le medesime operazioni, sempre entro i 5 giorni previsti al punto a).Sarà premura quindi di SSBT comunicare, tramite i canali convenzionali (NIS), entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, le operazioni effettuate.
- 2) I soggetti rilevanti indicati al paragrafo 5, punti 4 e 5, che precedono comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Tale comunicazione al pubblico può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni sopra indicate all'emittente quotato, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Sarà premura quindi di SSBT comunicare, tramite i canali convenzionali (NIS), entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, le operazioni effettuate.



I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente procedura e dalle norme di legge.

Qualora il soggetto obbligato alla comunicazione si volesse avvalere della collaborazione dell'ufficio amministrativo di SSBT per la comunicazione delle suddette operazioni, dovrà rispettare le seguenti modalità:

- la comunicazione dovrà contenere tutti i dati previsti dal Regolamento Consob, che sono:

a) dati anagrafici del dichiarante;

b) natura del rapporto del soggetto con SSBT (per esempio: amministratore, direttore acquisti.);

c) data dell'operazione, tipo di operazioni (Acquisto, Vendita, Sottoscrizione), quantità, prezzo unitario, controvalore, modalità (per esempio: transazione su mercato regolamentato, o ai blocchi);

- Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni previste dalla presente procedura è il CFO di SSBT, e tali comunicazioni devono effettuarsi tramite fax o e-mail (fax: 030 3582225; e-mail: sora@screen.it) entro e non oltre il giorno successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione.

BLACK PERIOD

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno prevedere l'obbligo di astensione per i "soggetti rilevanti", nella Società stessa e nelle controllate, dall'effettuare operazioni soggette alla disciplina dell'internal dealing durante i black period collocati durante il periodo che intercorre tra la chiusura dei trimestri 31/12, 31/03, 30/6, e i due giorni lavorativi pieni successivi alla diffusione del comunicato stampa che annuncia i risultati conseguiti dalla Società nel trimestre di riferimento, nonché durante il periodo che intercorre tra la chiusura dell'esercizio sociale al 30 settembre e i tre giorni lavorativi pieni successivi alla diffusione del comunicato stampa sui risultati conseguiti dalla società nell'anno o nel trimestre di riferimento.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione della Società. Lo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza,



il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, si riservano la facoltà di vietare o limitare il compimento di operazioni in altri periodi dell'anno. Questa iniziativa del Consiglio di Amministrazione è stata ispirata dalla volontà di innalzare gli standard di governance della Società rispetto alla normativa di riferimento ed è intesa a prevenire il compimento di operazioni da parte dei "soggetti rilevanti" che il mercato potrebbe percepire come sospette, in quanto effettuate durante periodi dell'anno particolarmente delicati per l'informativa societaria.

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 193, comma 1 bis, TUF, i soggetti rilevanti che non adempiono agli obblighi di comunicazione previsti dalle norme pro tempore vigenti e dalla presente procedura sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 500.000.

INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI QUALI SOGGETTI RILEVANTI

Ai fini della presente procedura e dei conseguenti obblighi di comunicazione di cui alle normative pro tempore vigenti, i dirigenti di SSBT che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di SSBT sono individuati in coloro che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- regolare accesso a informazioni privilegiate;
- potere di assumere decisioni strategiche di carattere gestionale di lungo periodo ossia tali per loro natura da influenzare più di un esercizio;
- potere di assumere decisioni autonomamente senza la preventiva autorizzazione di un amministratore esecutivo.
- potere di assumere decisioni strategiche di carattere gestionale di lungo periodo ossia tali per loro natura da influenzare più di un esercizio in qualità di Amministratore di società controllata ritenuta rilevante, ancorché il valore della partecipazione non ecceda il 50 % dell'attivo di SSBT;



* * *

Allegato A

Schema di comunicazione ai sensi dell'articolo 152-octies, comma 7 del
Regolamento Emittenti (*Filing Model*)



Allegato A

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE									
1.1 DATI ANAGRAFICI									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
DOMICILIO PER LA CARICA *									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA *		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *					
SEDE LEGALE *									
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO									
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N
2. EMITTENTE QUOTATO									
RAGIONE SOCIALE								CODICE FISCALE *	

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuali dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime.



3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI

3.1 NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI

PERSONA RILEVANTE	S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)	S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O <i>TRUST</i> STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE	S/N

3.2 DATI ANAGRAFICI

SE PERSONA FISICA

COGNOME		NOME		SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *	
				PROVINCIA DI NASCITA *	
RESIDENZA ANAGRAFICA					
				STATO DI NASCITA *	

SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O *TRUST*

RAGIONE SOCIALE					
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA *		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *	
SEDE LEGALE *					

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime.



4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITA'	PREZZO (in €)	CONTROVALORE (in €)	MODALITA' DELL'OPERAZIONE ⁵	NOTE

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO ⁴	TIPO FACOLTA' ⁴	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ³	DENOMINAZIONE ³	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ³	QUANTITA'	PREZZO (in €)	CONTROV (in €)	QUANTITA' DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		

TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)

NOTE

- ¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- ² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
A = acquisto
B = vendita
S = sottoscrizione
X = scambio
- ³ Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
- ⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)



6 Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

ESE-SO = esercizio di *stock option / stock grant*

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamentato di altri contratti derivati (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant / covered warrant / securitised derivatives / diritti*)

7 Indicare la tipologia di operazione:

A = acquisto

V = vendita

S = sottoscrizione

8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W = warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD = securitised derivative

OPZ = opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE = call European style

PE = put European style

CA = call American style

PA = put American style

AL = altro (dettagliare in nota)

10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)